



Incarico n.
NLP 2721/2016/JN/JN

Lugano
8 settembre 2016

Ministero pubblico

Decreto di non luogo a procedere

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

Il Procuratore Generale

John Nosedà

Visti gli atti delle indagini preliminari avviate d'ufficio a seguito della Ministero Pubblico Lugano, in data 30 giugno 2016 (INC.2016.5322);

contro **IGNOTI**

per titolo di Truffa (art. 146 CP), Esposizione a pericolo della vita o salute altrui (art. 127 CP), Infrazione grave alla Legge Sanitaria

- Considerato che:
1. In data 30.06.2016 il deputato Matteo Pronzini ha trasmesso al Ministero Pubblico copia di un'interrogazione parlamentare relativa all'operato della Clinica Sant'Anna "affinché verifichi se vi siano gli estremi per l'apertura di un procedimento penale. L'interrogazione, che riprende i contenuti di diversi articoli pubblicati sul settimanale "Il Caffè" nei mesi precedenti, si riferisce alla delega, nell'ambito degli interventi chirurgici, di compiti e attività di carattere medico a infermieri, in assenza di un medico assistente, con conseguente pericolo per la qualità delle cure e costi maggiorati a carico delle casse malati.
 2. Dalla documentazione assunta agli atti, per verificare se emergano sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 CPP) in ispecie dall'acquisizione di un rapporto del medico cantonale in merito ai fatti segnalati, è tuttavia emerso che la fatturazione delle prestazioni relative a "qualsiasi genere di operazione/intervento" è "standardizzata", è "indipendente dalla quantità effettiva di assistenti presenti" (TARMED G-35) ed è remunerata "con un importo forfettario per caso" (SWISS DRG 1.3).
Di conseguenza (rapporto 02.09.2016) la prassi adottata dalla Clinica "non viola le norme di fatturazione né tantomeno rappresenta una messa in pericolo della vita o della salute dei pazienti" essendo conforme a "quanto abitualmente fatto nelle sale operatorie in generale".
 3. Ne consegue che, in assenza degli elementi oggettivi di possibili reati patrimoniali (in assenza di danno, indebito profitto e inganno astuto) e di possibili reati contro l'integrità fisica e di infrazioni gravi alla Legge Sanitaria, non sono dati gli estremi per l'apertura di un procedimento.

4. Copia della presente viene trasmessa alla Divisione della salute pubblica ex art. 68 cpv. 3 LSan e al denunciante ex art. 301 cpv. 2 CPP.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 310 CPP, richiamati gli art. 319 e segg. CPP,

- decreta:**
1. Alla luce di quanto sopra esposto **non si fa luogo a procedimento penale.**
 2. Le spese sono poste a carico dello Stato.

**Mezzi di
impugnazione:**

Contro il presente decreto è data facoltà di presentare reclamo scritto e motivato alla Corte dei reclami penali, entro il termine di **10 giorni** dall'intimazione (art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP in combin. con gli art. 393 segg. CPP).



Intimazione:

GSMN Ticino SA, Sorengo, per il tramite dell'avv. Roberto Macconi, via Ginevra 5, CP 6147, 6901 Lugano
Divisione della salute pubblica, a.c.a. del medico cantonale Dott. Giorgio Merlani, Residenza Governativa, Piazza Governo, 6500 Bellinzona
Deputato Matteo Pronzini, CP 226, 6533 Lumino

**Copia
per conoscenza:**

Comando della polizia cantonale, SC, Bellinzona